

Allegato A

Esente da imposta di
bollo e di registro, ai
sensi dell'art. 82
D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA"

Titolo I Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA", di seguito indicata anche come "Associazione".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valmadrera. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Valmadrera non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Lecco.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi

"GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA ODV" oppure "GRUPPO AIUTO MESOTELIOMA organizzazione di volontariato".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

REG. TO A LECCO IL 4/8/2022
N° 1593 SERIE 3
VERSATE AL CONCESSIONARIO
EURO
IL CAPO AREA SERVIZI



FIRMA SUL REGISTRO
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

IL FUNZIONARIO
PIRELLA GOTTI

Gruppo Aiuto
Mesotelioma ODV
C.F. 92072820134

Manlio Linde

	Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" o	
	l'indicazione di "organizzazione di volontariato" potranno comunque essere inseriti nella	
	denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali,	
	previsti dalla Legge 266 del 1991.	
	Art.3 - Scopi	
	L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui	
	principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più	
	attività di interesse generale.	
	Essa opera nei seguenti settori:	
	a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.	
	328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.	
	104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni – art. 5 lettera a) D.Lgs. 117/2017;	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – art. 5 lettera i) D.Lgs.	
	117/2017;	
	L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	a) sensibilizzare il territorio contro il pericolo dell'amianto;	
	b) sostenere le persone affette da mesotelioma e i loro familiari.	
	Art.4 – Attività	
	Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:	
	a) sostegno e supporto alle persone affette da mesotelioma e ai loro familiari;	

	b) campagne di raccolta fondi a favore delle vittime di mesotelioma;	
	c) realizzazione, promozione e diffusione di studi, indagini e ricerche, anche sul campo;	
	d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque	
	collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il	
	raggiungimento.	
	L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di	
	interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri	
	e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.	
	L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie	
	attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del	
	Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed	
	uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati	
	possono esservi nominati.	
	Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei	
	confronti dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle	
	finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo	
	temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	3	

	Art.7 - Procedura di ammissione	
	Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto,	
	tramite apposito modulo, al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	
	sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad	
	accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che	
	saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (giorni) giorni dalla presentazione	
	della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le	
	finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.	
	L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.	
	L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato	
	entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può	
	proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà	
	svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere	
	garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.	
	Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate	
	dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli	
	effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato	
	minorenne.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	Gli associati hanno il diritto di:	

a)	partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;	
b)	essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;	
c)	esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa	
	domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15	
	(quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla	
	presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.	
	L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli	
	associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta	
	eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, del presente Statuto.	
	Gli associati hanno il dovere di:	
a)	adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il	
	nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
b)	rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali;	
c)	versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte,	
	e non sono rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	La qualità di associato si perde per:	
a)	recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso,	
	mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
b)	mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio	
	dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine	

	congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda	
	di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.	
	L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi	
	sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.	
	Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e	
	comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.	
	Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30	
	(trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere	
	inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il	
	ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento	
	dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla	
	data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal	
	provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni	
	assembleari ma non ha diritto di voto.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha	
	alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,	
	prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	6	

	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che	
	svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al	
	volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate	
	per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o	
	autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o	
	tramite il quale svolge la propria attività volontaria.	
	L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti	
	occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati	
	nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.	
	TITOLO IV Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui	

	all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	d) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui	
	all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
	Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in	
	possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun	
	compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata	
	ai fini dello svolgimento della funzione.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è	
	informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il	
	versamento della eventuale quota associativa annuale.	
	Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro	
	associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del	
	delegante e del delegato. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per associato.	
	L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza ed è anche possibile intervenire in	
	assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oppure esprimere il voto per corrispondenza o per	
	via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio	
	Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere	
	inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli	
	associati.	

	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la	
	quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non	
	provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in	
	sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	
	La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni	
	prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di	
	seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda	
	convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o	
	da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal	
	Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;	
	e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle	
	condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;	
	9	

g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

	degli associati.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	In caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la	
	responsabilità genitoriale sullo stesso.	
	Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne	
	faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque	
	nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli	
	associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 4 membri.	
	Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito,	
	o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici	
	o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della	
	scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4	
	(quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente	
	valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	11	

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, quando previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, quando previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezione suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare

l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 - Competenze dell'organo di controllo

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L'organo di revisione

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo

obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

